



5044-09--

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OPPOSIZIONE A
DECRETO
INGIUNTIVO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 1289/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 5044

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - Rep. 1539

Dott. NINO FICO - Consigliere - Ud. 17/09/2008

Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere - PU

Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere - **contributo unificato**

Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1289-2005 proposto da:

ANTONIO BELLO, MADIA RICCHIUTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato GRASSO ROSALBA, rappresentati e difesi dall'avvocato DI NOI GABRIELE giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

2008

SAN PAOLO IMI SPA, in persona del dr. Paolo Novelli, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA

1468

BRESCIA 9-10, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLI GINO giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1571/2003 della CORTE D'APPELLO di TORINO, prima sezione civile, emessa il 14/11/2003, depositata il 02/12/2003, R.G.1954/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2008 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato ANDREA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso del 29.6.1998 la San Paolo Imi s.p.a. chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti di Antonio Bello e Madia Ricchiuti per il pagamento della somma di £ 442.180.034, oltre accessori, che asseriva esserle dovuta in adempimento della fideiussione prestata dagli ingiunti in favore della società Annibel .

Avverso tale decreto proponevano opposizione gli ingiunti chiedendone la declaratoria di illegittimità e di nullità, nonché la rideterminazione, mediante c.t.u., del relativo saldo debitore. Bello e Ricchiuti contestavano in particolare sia la revoca delle linee di credito a suo tempo concesse; sia il calcolo degli interessi con anatocismo; sia il tasso di interessi ritenuto di molto superiore a quello legale; sia l'affermazione della loro responsabilità patrimoniale, al di là del massimale della fideiussione prestata.

Controparte si costituiva in giudizio instando per l'integrale rigetto delle avverse domande.

Con sentenza del 29-8-2001 il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso detta sentenza proponevano appello Bello e Ricchiuti.

La San Paolo IMI s.p.a. si costituiva nel giudizio di impugnazione chiedendo il rigetto dell'appello.

Con sentenza del 14.11.-2.12.2003 la Corte d'Appello di Torino

respingeva l'appello e condannava gli appellanti alle spese di lite.

Proponevano ricorso per cassazione Antonio Bello e Madia Ricchiuti.

Resisteva con controricorso la San Paolo IMI s.p.a.

Entrambe le parti presentavano memorie.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo del ricorso Antonio Bello e Madia Ricchiuti denunciano: «1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per totale difetto di motivazione o quanto meno per motivazione insufficiente e incongrua rispetto alle argomentazione difensive trattate dalle parti e specificatamente dagli appellanti sia nell'atto introduttivo che nelle difese conclusive.

Violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. in tema di interpretazione dei contratti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1939, 1941 e 1945 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. in tema di contratti fideius-sori e deroghe».

Il motivo, come si evince dal titolo, si articola in tre censure. Con la prima parte ricorrente, riconosciuto che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, sottolinea che quest'ultimo deve comunque fornire una motivazione congrua e soddisfacente delle scelte ermeneutiche operate. Tali scelte invece, secondo Bello e Ricchiuti, sono state giustificate dall'impugnata sentenza in modo eccessivamente sintetico, essendosi quest'ultima limitata ad affermare, nonostante numerosi indici in senso contrario, che l'accordo stipulato fra le attuali parti in causa non era una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia.

La seconda censura denuncia l'erronea applicazione, da parte della Corte distrettuale torinese, delle regole sull'interpretazione dei contratti ed in specie di quella sull'interpretazione letterale, e di quella sull'interpretazione sistematica di cui

ai commi 1 e 2 dell'art. 1362 c.c.

La sentenza di merito, secondo Bello e Ricchiuti, pur dando atto della loro indicazione come "fideiussori", ha poi immotivatamente alterato tale qualificazione, senza neppure considerare che la Banca aveva "deliberatamente e costantemente" qualificato con il termine "fideiussione" il negozio de quo.

Nessuna delle censure appena esposte può essere accolta.

Quanto alla prima, relativa alla denuncia di error in procedendo e nullità della sentenza per insufficiente motivazione, si deve preliminarmente rilevare che non è pertinente il richiamo all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto il vizio di omessa motivazione dev'essere denunciato in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., 21 luglio 2006, n. 16762).

D'altra parte, detto vizio sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto quest'ultimo alla formazione del proprio convincimento (Cass., 6 marzo 2008, n. 6064; Cass., 12 agosto 2004, n. 15693). Ma tanto non si ravvisa nella sentenza della Corte distrettuale che,

seppur sinteticamente, ha comunque indicato nella presenza di clausole contrattuali derogatorie rispetto alla disciplina dell'art. 1939 c.c. le ragioni per le quali ha qualificato il contratto inter partes come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.

Non autosufficiente è la seconda censura relativa alla violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti. Parte ricorrente lamenta l'omessa analisi critica delle clausole contrattuali nel contesto documentale in cui sono inserite, ma per consentire a questa Corte di effettuare l'interpretazione sistematica del contratto avrebbe dovuto riprodurre l'intero testo negoziale, mentre le clausole sono riprodotte solo parzialmente. Un'integrale riproduzione di queste ultime risultava invece tanto più necessaria ove si tenga conto che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, per distinguere la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia non è tanto decisivo l'impiego di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", quanto la relazione, desumibile dal complessivo regolamento negoziale, in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia (Cass., 28.2.2007, n. 4661;

Cass., 9.11.2006, n. 23900). Ed è proprio a seguito dell'analisi di tale relazione che la Corte d'appello torinese, con ragionamento insindacabile in questa sede in quanto immune da vizi logico-giuridici è giunta a qualificare il contratto stipulato da Bello e Ricchiuti, come un vero e proprio contratto di garanzia autonomo, nonostante la ripetuta indicazione di questi ultimi "fideiussori".

Con la terza censura del primo motivo, sviluppata anche nel secondo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello torinese non ha accertato se le parti intesero stipulare un contratto autonomo di garanzia ovvero una convenzione fideiussoria derogatoria ed affermano che tale organo giudicante ha errato nel non considerare come dalla clausola n. 8, derogatoria rispetto all'art. 1939 c.c., si desuma l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria e la possibilità di una declaratoria di invalidità delle obbligazioni garantite avente conseguenze dirette nel rapporto fra banca e fideiussore.

Con il secondo motivo Bello e Ricchiuti denunciano «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1939, 1941, 1945, 1375 e 1175 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. sotto ulteriore diversa prospettazione.»

Osservano i ricorrenti che, anche a qualificare la fideiussione da essi stipulata come contratto autonomo di garanzia, quest'ultimo non consente comunque al soggetto garantito, nel nostro caso un istituto bancario, di ottenere dai garanti somme non dovute, quali quelle costituite dagli «interessi di piazza» o dagli «interessi anatocistici». E ricordano come le SS.UU. di questa Corte abbiano considerato nulla la clausola che prevede tali interessi, mentre è a loro avviso in contrasto con il divieto di vantaggi usurari ogni strumento volto alla percezione dei medesimi interessi.

In conclusione Bello e Ricchiuti sottolineano che la loro eccezione è fondata sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa derivante dalla presenza di una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel contratto di conto corrente fra il debitore principale e la banca e sostengono che tale invalidità si estende al contratto di garanzia o alla fideiussione.

La tesi non è fondata.

Deve premettersi che le parti possono determinare, attraverso la deroga convenzionale a norme dispositive come quelle che formano la disciplina or-

dinaria della fideiussione, forme contrattuali atipiche di garanzia (c.d. contratto atipico di garanzia), la cui ammissibilità nel nostro ordinamento, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti, è sottoposta unicamente al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. La clausola di deroga all'art. 1939 c.c., da intendersi come rinuncia preventiva all'eccezione di invalidità e non come affermazione della configurabilità di una fideiussione in assenza della relativa obbligazione garantita, soddisfa l'interesse meritevole di tutela della banca a rendere sempre operativa la garanzia di restituzione della prestazione che il cliente (debitore-garantito) ha già ricevuto dalla banca stessa (Cass., 31 agosto 1984, n. 4738).

L'autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante e il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia comporta dunque che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e salvo che, attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento. Non sempre però



la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunica al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi ma soltanto quello di interessi usurari (Cass., 7 marzo 2002, n. 3326). E non è neppure configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest'ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall'art. 1283 c.c. e, per gli esercenti l'attività bancaria, dall'art. 120 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. bancario).

Piuttosto, in questo processo, la clausola 8) e quella che prevede l'anatocismo avrebbero potuto essere esaminate sotto il profilo della loro eventuale vessatorietà e quindi della necessità di una loro specifica approvazione per iscritto. Poiché tuttavia il giudizio sulla vessatorietà non è stato effettuato in sede di merito, lo stesso non può essere ora compiuto per la prima volta in Cassazione, richiedendo la valutazione della suddetta clausola un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della stessa nel contesto complessivo del regolamento negoziale per stabilirne il significato e la portata (Cass., 9.6.2005, n.



12.125; Cass., 19.7.2004 n. 13359). D'altra parte la legittimazione ad eccepire la nullità-inefficacia delle clausole vessatorie trova un duplice limite: da un lato nella regola secondo la quale i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello; dall'altro nella necessità che i presupposti di fatto relativi all'applicazione dell'art. 1341 c.c. risultino già acquisiti agli atti del processo (Cass., 23.7.2004, n. 13807).

Parte ricorrente solleva infine l'exceptio doli generalis quale limite opponibile dal garante alla sua rinuncia a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, ivi comprese quelle sull'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva. Detta eccezione può essere in effetti opposta in caso di esecuzione fraudolenta o abusiva del contratto, allorché l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode sottacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso, e comunque in presenza della prova evidente della prete-



stuosità dell'escussione della garanzia (Cass., 11.2.2008, n. 3179; Cass. 14.12.2007, n. 26262). Ma l'eccezione deve essere disattesa essendosi Bello e Ricchiuti limitati a sollevarla senza specificamente indicare la concreta presenza delle suddette circostanze nella fattispecie per cui è causa.

In conclusione, le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso mentre la particolare complessità della fattispecie e della relativa vicenda processuale fanno ritenere necessaria la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 17 settembre 2008

Il Consigliere estensore

Torino D'Amico

Il Presidente

Battista

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 MAR. 2009

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]